

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 11-1321

**Determinazione dei contenuti normativi ed economici dei contratti dei Direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali; approvazione schemi tipo di contratto. Revoca D.G.R. n. 42-3552 del 19.03.2012.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con DGR n. 42-3552 del 19.03.2012 erano stati a suo tempo determinati i contenuti normativi ed economici dei contratti dei direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie regionali, mediante l'approvazione dei rispettivi schemi tipo di contratto.

Il provvedimento in parola era stato poi integrato – in attuazione di uno specifico intervento (progr. 1 par. 1.5) delineato nei Programmi Operativi 2013-2015 – dalla successiva DGR n. 45-5883 del 03.06.2013, a mezzo della quale si era altresì provveduto a disporre che ogni ulteriore integrazione o adeguamento dello schema tipo contrattuale – che si dovesse rendere necessario meramente in conseguenza di modifiche normative – potesse essere direttamente adottato dalla competente Direzione Sanità; ciò è avvenuto a mezzo delle DD nn. 980 del 27.11.2013 e 773 del 19.09.2014.

Quanto sopra premesso, si ritiene di dover provvedere, attese le prossime nomine dei direttori generali delle ASR - i cui incarichi risultano, per la maggior parte, in scadenza il prossimo 30 aprile 2015 - ad una specifica integrazione del testo degli schemi tipo contrattuali in argomento, mediante l'inserimento di una previsione espressa inerente l'assunzione, a carico dell'azienda sanitaria interessata, degli oneri sostenuti dal direttore generale, sanitario ed amministrativo per la difesa legale in relazione ad eventuali procedimenti di responsabilità penale, civile, e amministrativa avviati nei propri confronti con riguardo a fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni.

Più in dettaglio, si ritiene opportuno di prevedere la possibilità, per l'azienda sanitaria interessata, di anticipare gli oneri di difesa a carico del direttore generale, sanitario ed amministrativo sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse, e con la precisazione che debbano intendersi suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale.

L'introduzione, negli schemi contrattuali in parola, di una clausola del tenore di cui sopra, in sintonia del resto con analoghe iniziative in proposito già assunte da altre Amministrazioni regionali, appare del tutto conforme - attesa la natura di contratto di prestazione d'opera intellettuale del rapporto in questione (ex art. 2229 e ss. cod. civ.) – ad analoghe previsioni normative di carattere privatistico in cui il codice civile riconosce al prestatore d'opera intellettuale l'anticipazione delle spese occorrenti al compimento dell'opera, ai sensi dell'art. 2234 cod. civ., e si pone in analogia con le previsioni di settore previste per alcune categorie di dipendenti pubblici dalla rispettiva contrattazione collettiva (segnatamente rinvenibili, per l'ambito sanitario, negli artt. 24 dei CCNLL 08.06.2000 della Dirigenza e nell'art. 25 del CCNL 20.09.2001 del Comparto), la quale sancisce appunto il diritto al patrocinio legale al verificarsi di determinate condizioni.

Su un diverso piano di considerazioni, vale a dire per quanto attiene la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria in materia di acquisto di beni e servizi, si rileva invece la necessità di operare l'inserimento, nello schema contrattuale dei soli direttori generali, di una specifica clausola inerente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 347/2001, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 405/2001 e modificato dall'art. 3, comma 168, della legge n. 350/2003 – in materia di attuazione dei principi di contenimento della spesa sanitaria e di utilizzo degli strumenti a tal fine approvati dal CIPE –, nonché delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 13, del d. l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e, più in generale, di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi, prevedendo altresì che l'inosservanza delle disposizioni in parola costituisca grave motivo ai fini della decadenza del direttore generale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i..

Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore propone alla Giunta regionale di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato : “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali”, ed i modelli allo stesso allegati, nonché l’Allegato B, parimenti allegato al presente atto quale parte integrante, titolato “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori sanitari/amministrativi delle aziende sanitarie regionali”, revocando contestualmente la DGR n. 42-3552 del 19.03.2012.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, visti

la legge n. 350/2003;

la l.r. n. 10/1995;

il d.l. n. 347/2001, convertito, con modificazioni, in legge n. 405/2001;

la DGR n. 42-3552 del 19.03.2012;

la DGR n. 45-5883 del 03.06.2013;

la DD n. 980 del 27.11.2013;

la DD n. 773 del 19.09.2014

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato: “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali”, ed i modelli allo stesso allegati, nonché l’Allegato B, parimenti allegato al presente atto quale parte integrante, titolato “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori sanitari/amministrativi delle aziende sanitarie regionali”, revocando contestualmente la DGR n. 42-3552 del 19.03.2012.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA INTELLETTUALE

Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. .... del ... ha nominato il / la dr / dr.ssa..... Direttore generale dell' Azienda sanitaria locale / ospedaliera/ ospedaliero-universitaria .....di ..... e che il / la medesimo / a, conscio / a delle responsabilità e dell' impegno che il mandato affidatogli /le comporta, dichiarando l' insussistenza di situazioni ostative, ha accettato l' incarico di cui trattasi come risulta dall' allegato 2 al presente contratto ;

richiamati:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ;
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali” ;
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., recante “ Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” ;
- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, recante “ Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale” ;
- la DGR n. .... del ....., inerente la determinazione dei contenuti normativi ed economici del contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali; .....

tra

la Regione Piemonte, (in prosieguo Regione) in persona dell' Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria, nato a ..... il ....., domiciliato per gli effetti del presente contratto in Torino, Corso Regina Margherita n. 153bis, demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della DGR n. .... del .....

ed

il / la ....., (in prosieguo Direttore generale) nato/a a ....., il ....., residente in ....., domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell' Azienda sanitaria .....

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. (Conferimento incarico).

1. La Regione conferisce al /alla ..... l' incarico di Direttore generale dell' Azienda sanitaria ..... (in prosieguo Azienda).
2. L' incarico è conferito per la durata di anni..... , decorrenti dal ... / ... / ..., o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva.
3. Eventuali dimissioni anticipate dovranno essere comunicate dal Direttore generale all' Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia Sanitaria a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno 90 giorni.
4. La Regione si riserva la facoltà di variare l' azienda d' assegnazione del Direttore generale senza che la mobilità interaziendale modifichi la durata e le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, se del caso, l' adeguamento del corrispettivo di cui all' art. 8. La mancata accettazione della nuova azienda di assegnazione costituisce grave motivo ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lett. c) della l. r. n. 10/1995.
5. Entro diciotto mesi dalla nomina il Direttore generale dovrà produrre il certificato di frequenza del corso di formazione di cui all' articolo 3 bis, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e s. m. i..

Articolo 2. (Oggetto della prestazione).

1. Il / La ..... si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite, da norme nazionali o regionali, al Direttore generale dell' Azienda sanitaria, e con l' assunzione dei poteri di gestione dell' Azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti regionali o nazionali, si accolla ogni responsabilità connessa.
2. Il Direttore generale - attraverso la gestione delle risorse organizzative, proprie dell' Azienda e di quelle messe a disposizione dalla Regione, in base agli indirizzi di programmazione emanati dalla stessa e dallo Stato - nell' espletamento del mandato, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e d' assistenza sanitaria, sulla base dei livelli fissati dalla Regione e dallo Stato.
3. Nell' esercizio delle proprie funzioni, il Direttore generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell' azione amministrativa, nonché di corretta gestione economica delle risorse. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, l' equilibrio economico-finanziario aziendale. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile ed il suo rispetto è periodicamente verificato dalla Regione.

Articolo 3. (Obiettivi di nomina)

1. L' allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell' art. 3 bis, commi 5 e ss. del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale, anche di natura interaziendale, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica sui risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità di cui allo stesso art. 3 bis.

Articolo 4. (Obblighi di fedeltà ed esclusività).

1. Il Direttore generale si impegna a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo; è preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.
2. Il Direttore generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Articolo 5. (Obblighi di riservatezza).

1. Il direttore generale – nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché alla legge regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (“ Codice in materia di protezione dei dati personali” ).

Articolo 6. (Obblighi di informazione).

1. Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.
2. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c), della l. r. n. 10/1995.

Articolo 7. (Obblighi in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria).

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001, e modificato dall'art. 3, comma 168, della legge n. 350/2003, il Direttore generale è tenuto all'attuazione, nell'acquisto di beni e servizi, dei principi di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché all'utilizzo degli altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
2. Per quanto attiene la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, il direttore generale è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni, di cui all'art. 15, comma 13, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, nonché di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c), della l. r. n. 10/1995.

Articolo 8. (Corrispettivo).

1. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale, al lordo di oneri e ritenute di legge, è determinato, per l'intera durata dell'incarico, in € ... / ...

(euro.....) annui. Il compenso stabilito viene corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, fatte salve eventuali successive determinazioni, è definito in attuazione delle prescrizioni di cui all' art. 61 comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante " Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" .
3. Il trattamento economico così determinato ha carattere d' onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.
4. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta al Direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di prima fascia.
5. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € ....., quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.  
La somma di cui sopra, a carico dell' azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell' anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell' ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l' ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

#### Articolo 9. (Integrazione al trattamento economico).

1. La Regione Piemonte stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali e/o interaziendali di salute e assistenziali, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
2. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore generale (accertati dalla Regione anche mediante l' applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio, potranno determinare la corresponsione, da parte dell'Azienda, a titolo di integrazione del trattamento economico, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento della somma indicata al I comma dell' articolo 8.

#### Articolo 10. (Tutela legale)

1. L' azienda sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal direttore generale in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l' esercizio delle sue funzioni.
2. L' azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall' apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l' assunzione, in caso di accertata

insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore – amministrativo o sanitario – più anziano, il quale, a tali fini, sostituisce il direttore generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del direttore generale.

#### Articolo 11. (Clausole risolutive espresse).

1. Le parti convengono che, ai sensi dell' articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto nei seguenti casi:
  - a. accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina, ai sensi dell' articolo 11 della l. r. n. 39/1995;
  - b. accertata violazione degli obblighi previsti dall' articolo 4;
  - c. decadenza automatica del direttore generale, ai sensi dell' art. 52 comma 4 lett. d della l. 289/2002, nell' ipotesi di mancato raggiungimento dell' equilibrio economico dell' azienda, da accertare in conformità alle disposizioni di cui all' art. 6, comma 2, dell' Intesa 23 marzo 2005;
  - d. decadenza automatica a seguito della nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, di un commissario ad acta, nel caso di mancata presentazione del Piano di rientro o di riscontro negativo al medesimo, in applicazione dell' art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
  - e. modificazioni che comportino la soppressione dell' Azienda sanitaria cui il Direttore generale è preposto ovvero approvazione di una diversa definizione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie che incida sull' ambito territoriale dell' Azienda cui è preposto il Direttore Generale;
  - f. decadenza automatica a seguito dell' accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ai sensi dell' art. 3 bis, comma 7 bis, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

#### Articolo 12. (Altre cause di risoluzione).

1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:
  - a. adozione della deliberazione regionale di non conferma dell' incarico a seguito della verifica di cui all' articolo 3, effettuata ai sensi dell' articolo 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
  - b. dichiarazione di decadenza ai sensi dei commi 3, lettere a), c) e d), e 4 dell' articolo 12 della l. r. n. 10/1995 e s.m.i.;
  - c. dichiarazione di decadenza ai sensi dell' articolo 14 della l.r. n. 39/1995 e s.m.i.;
  - d. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all' articolo 3, comma 11, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
  - e. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l' Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all' annullamento dell' atto di nomina;
  - f. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.

2. Nei casi di risoluzione del contratto previsti dall' art. 11, nonché dal presente articolo, nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennizzo per la risoluzione stessa.

Articolo 13. (Oneri e spese contrattuali).

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d' uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Direttore generale.
2. Gli oneri economici derivanti dall' applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell' Azienda sanitaria regionale cui il Direttore è preposto.

Articolo 14. (Norme applicabili e foro competente).

1. Le premesse e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Per quanto non espressamente previsto o non regolato dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. o dalla l. r. n. 10/1995, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
2. Foro competente è quello di Torino.

Letto, condiviso e sottoscritto in n.      originali.  
Torino, li    ... / ... / ...

per la Regione Piemonte, l' Assessore  
alla Sanità, Livelli essenziali di  
assistenza ed Edilizia sanitaria

Il dott. ... ..  
.....

Ai sensi del II comma dell' articolo 1341 del Codice civile il / la ... ..  
dichiara di approvare espressamente le clausole previste dai seguenti articoli: 1 ; 2 comma  
3; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8; 11 ; 12; 13.

Il dott. ... ..  
.....

**Allegato 1 al contratto**

Azienda sanitaria locale/ospedaliera/ospedaliero-universitaria. ....

Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina

(art. 3 bis, commi 5 e ss. d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.).

1).....

2).....

n).....

## DICHIARAZIONE

in relazione alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di nomina del Direttore generale  
dell'Azienda sanitaria \_\_\_\_\_, il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

dichiara:

- a. di essere in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria regionale, come da curriculum agli atti della Regione, sottoscritto e datato.....;
- b. l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di direttore generale di cui all'art. 3, comma 11, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- c. di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014 convertito, con modificazioni dalla l. n. 114/2014.

Dichiara inoltre l'insussistenza delle cause d'incompatibilità, inconferibilità, ostative alla nomina od alla prosecuzione dell'incarico di cui:

- o all'articolo 3 bis, comma 10, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- o all'articolo 66, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- o agli articoli 13 e 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i.;
- o al d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- o agli articoli 3, comma 1 lett. e, 5,8,10,14, del d. lgs. 08 aprile 2013, n. 39.

Dichiara altresì:

- o di accettare la nomina a Direttore generale dell'Azienda sanitaria alle condizioni tutte stabilite dalla sopra citata deliberazione di nomina impegnandosi, in particolare, a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo, e, con l'assunzione dei poteri di gestione, di accollarsi ogni responsabilità connessa, disciplinata da norme di legge o di regolamento o prevista da atti di programmazione o di indirizzo regionali, nazionali o aziendali;
- o di rinunciare ad eventuali atti ed azioni giudiziarie nei confronti della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie regionali del Piemonte tutte, per pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore sanitario o amministrativo svolti presso aziende sanitarie regionali del Piemonte;
- o di impegnarsi alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012 ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione"), nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 08/02/2013;

- o di impegnarsi altresì, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del citato D. lgs. n. 39/2013, a presentare annualmente una dichiarazione inerente l'insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo.

Con riferimento all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2013 e s.m.i., dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito ai diritti ed all'utilizzo dei propri dati personali, che la Regione Piemonte tratterà anche con mezzi informatici, esclusivamente per i fini connessi al procedimento di cui trattasi.

Con riferimento alla legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché alla legge regionale n. 14/2014, dichiara di essere stato adeguatamente informato circa il procedimento di verifica inerente la veridicità delle dichiarazioni rese, che sarà intrapreso ai sensi del Capo V del DPR n. 445/2000, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni – di cui al successivo Capo VI del DPR cit. – previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità in atti.

Torino,

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATO B) "Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori sanitari / amministrativi delle Aziende Sanitarie regionali "

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il direttore generale dell'azienda sanitaria locale/ospedaliera/ospedaliero-universitaria ..... con deliberazione n.....del..... ha nominato il dott. .... quale direttore sanitario/amministrativo dell'azienda medesima;
- che il dott. .... ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di direttore sanitario/amministrativo di cui all'art. 3 comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il dott. ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui: all'art. 66 comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del d. lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del direttore sanitario/amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

visto il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

vista la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 18;

TRA

il dott. .... nato a .....il....., che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale/ospedaliera/ospedaliero-universitaria ..... (C.F. ....) quale direttore generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'azienda.....

E

il dott. .... nato a .....il..... (C.F. ....) residente a ..... domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'azienda .....  
ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 (Durata)

1. Il direttore generale dell'azienda ..... conferisce al dott. ...., che accetta, l'incarico di direttore sanitario/amministrativo dell'azienda medesima
2. L'incarico ha durata di ..... anni dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

#### Art. 2 (Oggetto)

1. Il dott. .... si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal d. lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di direttore sanitario/amministrativo sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale.

2. Il dott. ...., nella sua qualità di direttore sanitario/amministrativo, risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il dott. .... – nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

#### Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il direttore sanitario/amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il direttore sanitario/amministrativo, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

#### Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al direttore sanitario / amministrativo, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € ... / ... (Euro.....), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il dr..... accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al direttore sanitario/amministrativo, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € ..... (euro ..... ) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

#### Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del direttore sanitario / amministrativo il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

#### Articolo 6. (Tutela legale)

1. L'azienda sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal direttore sanitario/amministrativo in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del direttore sanitario/amministrativo.

#### Art 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, d. lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- c) quando il direttore sanitario / amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, l.r. 10/1995;
- d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
- e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
- f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del direttore generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale direttore sanitario/amministrativo.

3. Il direttore generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il direttore sanitario/amministrativo nei casi previsti dall'art. 18 comma 5, l. r. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

#### Art. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

#### Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in .....originali.

DATA .....

FIRME .....

Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott. .... dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

DATA .....

FIRMA .....